



Comune di Racale

Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 135 del 30/06/2023

OGGETTO: Approvazione piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025. Integrazione delibera di G.C. n. 100 del 26/5/2023, “Documento unico di programmazione (dup) periodo 2023 - 2025 (art. 170, comma 1, d. lgs. n. 267/2000). Presentazione”, sezione operativa Parte 2, Programmazione fabbisogno del personale.

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di GIUGNO alle ore 13:30, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|--|
| 1 Dott. Salsetti Antonio | Sindaco | | |
| 2 Sig.ra Tasselli Maria Anna | Vice Sindaco | | |
| 3 Dott. Palumbo Giulio | Assessore | | |
| 4 Avv. Francioso Elisabetta | Assessore | | |
| 5 Dott. Minutello Carlo | Assessore | | |
| 6 Arch. Manni Daniele | Assessore | | |

| Presente | Assente |
|-----------|---------|
| Si | |
| Si | |
| Si | |
| Si | |
| Si | |
| Si | |

Presiede la Seduta SINDACO Dott. Salsetti Antonio

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Vice Segretario Dott.ssa Anna Baglivo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con delibera di C. C. n. 19 in data 19/06/2022, esecutiva, è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis D.lgs. n. 267/2000);
- con delibera di C.C. n. 22 del 11/07/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 11/07/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con delibera di Giunta Comunale n.119 in data 04/08/2022, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 16/05/2023, esecutiva, è stato approvato il rendiconto di gestione 2022;
- con delibera di G.C. n. 100 del 26/5/2023, esecutiva, è stata approvata la presentazione al Consiglio Comunale del Documento unico di programmazione (Dup) periodo 2023 - 2025 (art. 170, comma 1, d. lgs. n. 267/2000)
- con delibera di G.C. n. 106 del 29/5/2023, esecutiva, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2023/2025

VISTE le seguenti disposizioni:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATI l’art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 35, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che attribuiscono alla Giunta la competenza regolamentare in merito all’ordinamento degli uffici e dei servizi, alla definizione della dotazione organica, alle modalità di assunzione, ai requisiti di accesso e alle modalità concorsuali;

VISTI:

- l’art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, che testualmente recita “ *al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482*”;

- l’art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo cui “*1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni*

pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;

VISTO inoltre l'art.6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di cui all'articolo 60. 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministero della salute. 4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni. 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”;

RILEVATO:

1. che il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA. con decreto

della Funzione Pubblica 08 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

2. che le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

VISTI:

- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in tema di assunzioni, recita: *“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”;*

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate alla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

CONSIDERATO CHE il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

RILEVATO CHE, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n.75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano

efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

ATTESO CHE il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa;

VISTO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche

applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)”;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 33, comma 2, del Decreto Crescita, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

RILEVATO CHE le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

VISTA la Circolare del Ministro interministeriale ad oggetto” Circolare sul decreto Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, datata 13/05/2020, registrata alla corte dei Conti in data 10/08/2020 e pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.226 del 11/09/2020, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di applicazione e di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori di soglia;

CONSIDERATO CHE l’attuale normativa in materia di facoltà di assunzioni del personale nei Comuni prevede:

- che, ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti pubblici a decorrere dall’anno 2014 sono tenuti a rispettare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rispetto della sostenibilità della spesa nell’ambito dei “valori soglia” definiti in relazione alla fascia demografica dell’ente (D.L. 34/2019, art. 33 e ss. mm. e ii. - D.M. 17.03.2020);
- per le forme flessibili (personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di formazione-lavoro, o altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 bis d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017) la spesa non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Tale limite è derogabile fino al 100% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (D.L. 78/2010 art. 9 c. 28).

ATTESO che:

- l’art. 1, comma 792, della legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha incrementato la dotazione del FSC (fondo di solidarietà comunale) di 215,9 milioni di euro per l’anno 2021, destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 650,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata;

- tra gli obiettivi di servizio indicati nella nota metodologica relativa all'applicazione delle suddette risorse, atti a giustificare l'incremento e il potenziamento della spesa sociale per i Comuni, è prevista l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l'ATS o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1:6500 abitanti, nonché l'assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- le suddette risorse aggiuntive, qualora utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali e/o altre figure specialistiche, non concorrono alla determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, né sono sottoposte ai limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia – deliberazione n. 65 del 21 aprile 2021; nello stesso senso si è espressa la Corte dei Conti, Sezione regionale per le Marche – deliberazione n. 113 del 23 giugno 2021);

VISTO:

- l'art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) il quale prevede, per le amministrazioni statali, uno stanziamento di risorse aggiuntivo destinato ai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 e, per le altre amministrazioni, la possibilità di stanziare risorse, a carico dei propri bilanci, entro i medesimi limiti finanziari, destinate ad incrementi retributivi, finalizzate a sostenere la fase di definizione e prima applicazione dei nuovi ordinamenti professionali;
- l'art. 13, comma 8 del CCNL 2019-2021 il quale prevede, che le risorse in questione siano integralmente destinate alle progressioni verticali speciali poste in essere nella fase di prima applicazione dei nuovi ordinamenti (dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2025).

CONSTATATO quindi che gli enti hanno attualmente la possibilità di valorizzare il personale interno mediante:

- procedure di progressione verticale "ordinarie", la cui disciplina, ancorché richiamata nei contratti (art. 15, comma 1 del richiamato CCNL), trae origine dalle ordinarie previsioni di legge e prevede il rispetto del limite del 50% di accesso dall'esterno;
- procedure di progressione verticale "speciali", temporalmente limitate alla finestra temporale compresa tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2025, la cui disciplina è invece prevista nel CCNL (si veda art. 13 commi 6, 7, 8), in una misura massima dello 0,55% del monte salari 2018, pari a per il comune di Racale a euro 7.208,12, in coerenza con i fabbisogni di personale, con criteri valutativi e selettivi analoghi a quelli previsti dalla legge, con una parziale deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e con rinvio a regolazioni di maggior dettaglio che dovranno essere adottate dagli enti, previo confronto sindacale;

VISTA la deliberazione di G.c. n. 165 del 28/10/2022 con la quale il Comune di Racale, pur riscontrando le evidenti difficoltà personali del richiedente, nega il nulla osta alla mobilità per il dipendente matricola n. 290 funzionario tecnico con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, rilevando la grave carenza di personale e l'impossibilità di potersi privare di una figura altamente qualificata senza la possibilità di diversa compensazione;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione di G.C. n.159 del 28/10/2022 con la quale si è proceduto all'incremento orario di n. 5 unità di cui:

- ✓ n.1 funzionario ufficio tributi da 12 ore settimanali a 30 ore settimanali;
- ✓ n.1 istruttore da 18 ore settimanali a 30 ore settimanali;
- ✓ n.2 operatori (ex B3 di accesso) da 24 ore settimanali a 30 ore settimanali;
- ✓ n.1 operatore da 24 ore settimanali a 30 ore settimanali;

- deliberazione di G.C. n.181 del 24/11/2022 con la quale si è proceduto all'incremento orario di n. 3 istruttori da 18 a 30 ore settimanali;

RITENUTO all'attualità necessario, nelle more dell'approvazione del PIAO 2023-2025 e della relativa sezione dedicata al fabbisogno di personale, adottare un PTFP 2023-2025 allo scopo di apprezzarne la coerenza e conformità dello stesso rispetto ai vincoli di finanza pubblica, alle risorse disponibili e alla sostenibilità della spesa complessiva;

DATO ATTO che l'ente, avendo approvato con delibera di C. C. n. 19 in data 19/06/2022, esecutiva, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis D.lgs. n. 267/2000), è soggetto al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali- COSFEL;

RICHIAMATA la comunicazione prot.n°16461 dell'11/11/2019, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n°21859, del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con cui trasmette la determinazione n°145 del 29/10/2019 della Commissione per la stabilità finanziaria che, in merito agli incrementi di orario settimanale, dà atto che la *“Commissione con propria decisione in seduta del 19 dicembre 2018 ha disposto l'esclusione della propria competenza degli incrementi di orario in caso di rapporto di lavoro part-time con l'eccezione dei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno”*

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C.n.19 del 25/02/2022 ad oggetto *”Rimodulazione dell'assetto organizzativo. Approvazione nuova macrostruttura e assegnazione risorse umane”*
- la delibera di G.C. n. 131 del 30.06.2023 di approvazione del Piano azioni positive 2023-2025;

VISTA la determinazione del Responsabile R.G. n. 562 del 08/06/2023 ad oggetto *“Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2023”*, allegato A;

Vista la delibera di G.C. n. 117 del 12/06/2023 avente ad oggetto *“approvazione piano fabbisogno personale a tempo determinato 2023-2025, già trasmessa in pari data alla COSFEL;*

CONSIDERATA pertanto, la necessità di procedere alla programmazione generale del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025 nei termini di seguito esposti e riportati nell'allegato B:

ANNO 2023:

1. trasformazione da part time (30/36) a full time per n.3 unità di personale di categoria B;
2. trasformazione da part time (30/36) a full time per n.4 unità di personale di categoria C;
3. incremento orario da 18 a 30 ore settimanali per n.1 funzionario tecnico a tempo indeterminato part-time. Si precisa che tale fattispecie è inserita nel presente provvedimento al fine di definire la programmazione complessiva del fabbisogno del personale, ma non è subordinata, come già precisato dalla Cosfel con la comunicazione succitata prot. n 16461 dell'11/11/2019, ad autorizzazione della stessa; di conseguenza con il presente provvedimento si dispone tale integrazione

4. assunzione a tempo indeterminato di n.2 istruttori part time (18/36) con profilo professionale di agente P.L.;
5. assunzione di n.1. funzionario full time con profilo di assistente sociale, finanziata dall'incremento dotazione F.S.C. 2023 sviluppo servizi sociali comuni R.S.O. 299,923 mln art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, primo periodo, L. 232/2016, pari a euro 55.034,25 per il Comune di Racale;
6. assunzione di n.1 istruttore part time (18/36) con profilo professionale di istruttore dei servizi sociali, finanziata dal fondo di cui al punto 5;
7. n.2 progressioni verticali speciali dall'area degli istruttori a quella dei funzionari, utilizzando le risorse ai sensi del comma 612 legge di bilancio 2022;
8. assunzione a tempo indeterminato di n.1 funzionario tecnico in regime full time, condizionata all'eventuale mobilità in uscita di n.1 funzionario dal medesimo profilo in regime full- time;
9. assunzione n.1 funzionario dei servizi economico-finanziari a tempo indeterminato e part-time (18/36), condizionata a mobilità in uscita di n.1 funzionario dei servizi economico-finanziari a tempo indeterminato e part-time (30/36) attualmente in servizio;
- 10.assunzione n.1 istruttore dei servizi amministrativi a tempo indeterminato e part-time (18/36) condizionata a mobilità in uscita di n.1 funzionario dei servizi economico-finanziari a tempo indeterminato e part-time (30/36) attualmente in servizio, precisando che si tratta della stessa ipotizzata mobilità in uscita del punto 9;

ANNO 2024:

1) N. 2 progressioni verticali ordinarie dall'area degli istruttori a quella dei funzionari ai sensi dell'art 15 CCNL e del D.Lgs. n. 165/2001 art. 52. Si precisa che il limite imposto dalla norma e relativo alla percentuale del 50% del personale reclutato con le ordinarie capacità assunzionali destinato all'accesso dall'esterno può essere garantito, avendo riguardo alla programmazione generale triennale, dalle assunzioni di cui al punto n.5 e da quella eventuale di cui al punto n.8, a condizione quindi che se ne verifichino i presupposti;

DATO ATTO CHE il Comune di Racale con deliberazione di G.C.n.104 del 29 maggio 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 6, comma 1, ultimi 2 periodi e dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., con esito negativo;

ACQUISITO il prescritto parere sulla presente proposta di deliberazione da parte del Revisore Unico dei Conti, per quanto di propria competenza, con prot.n. 12038 del 29.06.2023;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore II Servizi Finanziari – Risorse Umane;

CON voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, così come riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato B), dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio alla vigente normativa in materia di reclutamento del personale prevista dal decreto legislativo n. 165/2001 e dalle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
2. di approvare la nuova dotazione organica dell'ente, costituente parte integrante e sostanziale del

presente deliberato (allegato C), unitamente al relativo costo (all. C-1);

3. di dare atto che i limiti assunzionali sono stati determinati con determinazione R.G. n.562 del 08/06/2023, allegato A;
4. di dare atto che la spesa del personale riferita al nuovo Piano Triennale dei Fabbisogni 2023-2025, così come evidenziate nell'allegato D al presente atto, è coerente con i limiti di spesa di cui al punto 3;
5. di dare atto del rispetto delle norme di cui all'art. 1 comma 557-quater Legge 27 dicembre 2006, n. 296, di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011- 2013, così come evidenziato nell'allegato E al presente atto;
6. di dare atto che inoltre il suddetto Piano assicura il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 per le forme flessibili (spesa non superiore al 100% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009, pari a euro 83.263,94);
7. di dare atto che il presente provvedimento integra la delibera G.C. n. 100 del 26/5/2023, "Documento unico di programmazione (dup) periodo 2023 - 2025 (art. 170, comma 1, d. lgs. n. 267/2000). Presentazione", in particolare l'allegato Dup- sezione operativa Parte 2, Programmazione fabbisogno del personale, pag. 99-101;
8. di trasmettere il presente piano alla COSFEL per la relativa approvazione ed alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
9. di demandare al Responsabile del Settore Risorse umane gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
10. di trasmettere, per opportuna conoscenza, ai sensi del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, il presente piano alla RSU e alle OO.SS.;
11. di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
Dott. Salsetti Antonio

Assessore Anziano
DANIELE MANNI

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Anna Baglivo

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole,

Racale
26/06/2023

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Diego MAZZOTTA)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Racale
26/06/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Diego MAZZOTTA)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Racale, li 30/06/2023

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Anna Baglivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep.

Si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Il Vice Segretario
Dott.ssa Anna Baglivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: <https://www.comune.racale.gov.it/>



CITTÀ DI RACALE
Provincia di Lecce
Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 14 del 29/06/2023

Oggetto : parere sulla proposta di deliberazione di Giunta n. **133** del **26/06/2023** avente ad oggetto: **“Approvazione piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025. Integrazione delibera di G.C. n. 100 del 26/05/2023, Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023-2025 (art. 170, comma 1, d.lgs 267/2000). Presentazione, sezione operativa Parte 2, Programmazione fabbisogno del personale”**.

Il sottoscritto dott. Lorenzo Potenza nominato Revisore Unico per il triennio 2022/2025 con delibera consiliare n. 11 del 24.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000,

acquisita

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. **133** del **26/06/2023**, ricevuta a mezzo PEC in pari data, avente per oggetto: **“Approvazione piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025. Integrazione delibera di G.C. n. 100 del 26/05/2023, Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023-2025 (art. 170, comma 1, d.lgs 267/2000). Presentazione, sezione operativa Parte 2, Programmazione fabbisogno del personale”**,

considerando che

- con delibera di C. C. n. 19 in data 19/06/2022, esecutiva, è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis D.lgs. n. 267/2000);
- con delibera di C.C. n. 22 del 11/07/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con delibera di C.C. n. 23 in data 11/07/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con delibera di G.C. n.119 in data 04/08/2022, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024;
- con delibera del C.C. n. 9 in data 16/05/2023, esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022;

- con delibera di G.C. n. 100 del 26/5/2023, esecutiva, è stata approvata la presentazione al Consiglio Comunale del Documento unico di programmazione (Dup) periodo 2023 - 2025 (art. 170, comma 1, d. lgs. n. 267/2000);
- con delibera di G.C. n. 106 del 29/5/2023, esecutiva, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2023/2025;

visto

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art.6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;
- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 33, comma 2, del Decreto Crescita, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- che l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzioni del personale nei Comuni prevede:
 - che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti pubblici a decorrere dall'anno 2014 sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011- 2013;

- che per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rispetto della sostenibilità della spesa nell'ambito dei "valori soglia" definiti in relazione alla fascia demografica dell'ente (D.L. 34/2019, art. 33 e ss. mm. e ii. - D.M. 17.03.2020);
 - che per le forme flessibili (personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di formazione-lavoro, o altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 bis d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017) la spesa non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Tale limite è derogabile fino al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (D.L. 78/2010 art. 9 c. 28);
 - che l'art. 1, comma 792, della legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha incrementato la dotazione del FSC (fondo di solidarietà comunale) di 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 650,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata;
 - che l'art. 13, comma 8 del CCNL 2019-2021 prevede, che le risorse in questione siano integralmente destinate alle progressioni verticali speciali poste in essere nella fase di prima applicazione dei nuovi ordinamenti (dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2025);
 - che la deliberazione di G.C. n.159 del 28/10/2022 si è proceduto all'incremento orario di n. 5 unità;
 - che la deliberazione di G.C. n.181 del 24/11/2022 si è proceduto all'incremento orario di n. 3 istruttori da 18 a 30 ore settimanali;
- visti
- il D.Lgs. n. 267/2000;
 - il D.LGS n. 118/2011;
 - lo Statuto Comunale;
 - il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 - la determinazione del Responsabile R.G. n. 562 del 08/06/2023 ad oggetto "Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2023";

- la delibera di G.C. n. 117 del 12/06/2023 avente ad oggetto "approvazione piano fabbisogno personale a tempo determinato 2023-2025, trasmessa alla COSFEL;
- la deliberazione di G.C.n.104 del 29 maggio 2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale L'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 6, comma 1, ultimi 2 periodi e dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore II Servizi Finanziari e Risorse Umane;

esprime

parere favorevole sul contenuto della proposta di deliberazione di Giunta Comunale di cui all'oggetto.

Raccomanda, altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazione del triennio 2023/2025, venga effettuata una costante opera di monitoraggio, con l'adozione, ove necessario dei correttivi eventualmente indotti dalle modifiche della normativa in materia.

Fasano/Racale, 29 giugno 2023.

Il Revisore Unico
Dott. Lorenzo Potenza

Firmato digitalmente da:
POTENZA LORENZO
Data: 29/06/2023 09:19:17



Comune di Racale

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE

| | |
|-----------------------|------------|
| REGISTRO GENERALE | 562 |
| REGISTRO DI SETTORE | 62 |
| Data di registrazione | 08/06/2023 |

OGGETTO: Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2: SERVIZI FINANZIARI - RISORSE UMANE

Visto il decreto n.4 del 04/03/2022 con il quale lo scrivente è stato individuato il Responsabile del Settore II "Servizi Finanziari – Risorse umane";

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 11.07.2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 11.07.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con delibera di Giunta Comunale n.119 in data 04.08.2022, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 30 maggio 2023, che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;

Rilevato che, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale citato dispone:

“1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. (...)

2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. (...)”

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Considerato che:

- l'art. 2, c. 3 del decreto in materia di funzioni e classificazione dei segretari comunali e provinciali, adottato dal Ministero dell'Interno in data 21.10.2020 dispone: “Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”;
- pertanto, il Comune di Racale che partecipa alla convenzione di segreteria tra i Comuni di Taurisano e Racale calcola nella spesa di personale solo la propria quota di costo sostenuto per il segretario;
- coerentemente, il Comune di Taurisano capofila elimina dalle entrate correnti i rimborsi ottenuti dagli altri enti convenzionati.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Racale appartiene alla fascia demografica 10.000 - 59.999 (popolazione al 31.12.2021: n. 10.630 abitanti);

Rilevato che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27%;
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31%;

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2020-2022, il rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti, è pari al 19,52 % e che quindi il Comune di Racale è ente

virtuoso essendo tale percentuale inferiore alla soglia di virtuosità (27%);

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni “virtuosi”, nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

Preso atto del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue:

“l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.”

Preso atto inoltre che:

- sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2, l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 è pari a € 310.177,50 (21% della spesa di personale da rendiconto 2018);
- questo ente ha a disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015-2019 pari a € 132.842,37;

Rilevato quindi che la possibilità di incrementare la spesa per il personale da rendiconto 2018 è pari a € 310.177,50 ;

Rilevato che:

- tale ultimo importo è *inferiore* al valore corrispondente alla lettera (o) in All. A);
- per l'anno 2023 il tetto massimo della spesa di personale è pertanto pari a € 1.787.213,19;

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

Visto il prospetto: All. A): *Calcolo del limite di spesa per assunzioni*;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. n. 104/2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di rilevare che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come dettagliatamente esposto in

premessa, il valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel 2023 al Comune di Racale è pari al 19,52%, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. A);

2. di prendere atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità 27%;

3. di dichiarare pertanto che il tetto massimo della spesa di personale per l'anno 2023 è pari a € 1.787.213,20 come risulta dal prospetto all. A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il Dott. Diego Mazzotta, Responsabile del Settore Economico Finanziario – Risorse Umane, cui fa capo l'Ufficio Personale;

5. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;

6. di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata sull'albo pretorio on line per 15 giorni;

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

Lì 08/06/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott. Diego MAZZOTTA

Il Responsabile del Settore
Dott. Diego MAZZOTTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 957

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 08/06/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 08/06/2023

Il Responsabile del Settore
Dott. Diego MAZZOTTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale:

<https://www.comune.racale.gov.it/>

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

| Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno | | ANNO | VALORE | FASCIA |
|---|------|------|--------------------|--------|
| | | 2023 | 10.630 | f |
| Popolazione al 31 dicembre | | ANNO | | |
| | | 2022 | | |
| Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio") | | ANNI | VALORE | |
| | | 2022 | 1.447.539,78 € (l) | |
| Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018 | (a1) | | 1.477.035,70 € | |
| Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio") | | 2020 | 7.941.758,66 € | |
| | | 2021 | 8.153.075,83 € | |
| | | 2022 | 8.490.041,46 € | |
| Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio | | | 8.194.958,65 € | |
| Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio | 2022 | | 778.709,06 € | |
| Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE | (b) | | 7.416.249,59 € | |
| Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b) | (c) | | | 19,52% |
| Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM | (d) | | | 27,00% |
| Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM | (e) | | | 31,00% |

8.550.135,47 da civiltà

| COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI | |
|---|--|
| ENTE VIRTUOSO | |
| | |
| | |

| ENTE VIRTUOSO | | | |
|--|----------|----------------|----------------|
| Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d)) | (f) | 554.847,61 € | 554.847,61 € |
| Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1 | (f1) | 2.002.387,39 € | 2.002.387,39 € |
| Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 | 2023 (h) | | 21,00% |
| Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h) | (i) | 310.177,50 € | 310.177,50 € |
| Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") | (l) | 132.842,37 € | |
| Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS) | (m) | 310.177,50 € | 132842,37 |
| Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m) | (m1) | 1.787.213,20 € | 1.787.213,20 € |
| Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f) | (n) | 1.787.213,20 € | |
| Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno | 2023 (o) | 1.787.213,20 € | |

| ENTE INTERMEDIO | | | |
|---|----------------|--|--|
| I Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulti compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020) | | | |
| Entrate correnti da rendiconto di gestione | 2021 | | |
| Entrate correnti da rendiconto di gestione | 2022 | | |
| STIMA PRUDENZIALE entrate correnti | 2023 | | |
| Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio | | | |
| Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio | 2023 | | |
| Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE | (p) | | |
| Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b) | (q) | | |
| STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno | 2023 (p) * (q) | | |

| ENTE NON VIRTUOSO | |
|-------------------|--|
| | |

PROGRAMMAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2023-2025 allegato B

ANNO 2023

| AREA | PROFILO PROFESSIONALE | INCREMENTI RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | Costo Annuo incremento orario (comprensivo di oneri riflessi cpdel + inadel) | | |
|---|-----------------------|---|--|----------------|--------------------|
| 2 | OPERATORI EX B3/B3 | autista scuola bus-messo | Da part-time 83.33% a full-time | dal 01/07/2023 | 4.711,50 € |
| 1 | OPERATORE | operatore servizi di supporto | Da part-time 83.33% a full-time | dal 01/07/2023 | 2.235,57 € |
| 4 | ISTRUTTORI | istruttore servizi amm. | Da part-time 83.33% a full-time | dal 01/07/2023 | 10.062,00 € |
| 1 | FUNZIONARIO | tecnico | part-time da 50% a 83.33% | dal 01/07/2023 | 5.464,35 € |
| Totale costo differenza dalla data di trasformazione per anno 2023 | | | | | 22.473,42 € |
| TOTALE COSTO DIFFERENZA ANNUA | | | | | |

ASSUNZIONI PREVISTE A TEMPO INDETERMINATO

| AREA | PROFILO PROFESSIONALE | RAPPORTO DI LAVORO | Costo Annuo previsto comprensivo di oneri riflessi | Costo dalla data di assunzione prevista comprensiva di oneri riflessi (cpdel + inadel) | | Modalità di reclutamento | Note |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|----------------|--------------------------|---|
| 2 | ISTRUTTORI | agente P.L. | Part-time 50% (ore 18/36) | 30.186,16 € | dal 01/07/2023 | 15.093,08 € | scorrimento graduatoria/concorso pubblico |
| 1 | ISTRUTTORE | dei servizi socio-assistenziali | Part-time 50% (ore 18/36) | 15.093,08 € | dal 01/07/2023 | 7.546,54 € | scorrimento graduatoria/concorso pubblico |
| 1 | FUNZIONARIO | assistente sociale | full-time | 32.786,13 € | dal 01/07/2023 | 16.393,06 € | scorrimento graduatoria/concorso pubblico |
| 1 | ISTRUTTORE | dei servizi amministrativi | Part-time 50% (ore 18/36) | 4.165,56 € | dal 01/07/2023 | 2.082,78 € | scorrimento graduatoria/concorso pubblico |
| 1 | FUNZIONARIO | dei servizi economico-finanziari | Part-time 50% (ore 18/36) | | dal 01/07/2023 | | scorrimento graduatoria/concorso pubblico |
| 1 | FUNZIONARIO | tecnico | full-time | | | | Mobilità in entrata condizionata a mobilità in uscita |
| TOTALE COSTO ANNUO | | | 82.230,93 € | | | 41.115,46 € | |

N. 2 PROGRESSIONI VERTICALI DA ISTRUTTORE A FUNZIONARIO

| AREA | PROFILO PROFESSIONALE | RAPPORTO DI LAVORO | Differenza annua comprensiva di oneri riflessi (cpdel) | Costo dalla data di assunzione prevista comprensiva di oneri riflessi (cpdel + inadel) | | Note | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|-------------------|--|
| 1 | FUNZIONARIO | tecnico | Full-time | 2.600,13 € | 01/07/2023 | 1.300,07 € | Procedura di progressione verticale speciale da istruttore a funzionario |
| 1 | FUNZIONARIO | di vigilanza | Full-time | 2.600,13 € | 01/07/2023 | 1.300,07 € | |
| TOTALE COSTO DIFFERENZA ANNUA | | | | | | 2.600,13 € | |

ANNO 2024

N. 2 PROGRESSIONI VERTICALI DA ISTRUTTORE A FUNZIONARIO

| AREA | PROFILO PROFESSIONALE | RAPPORTO DI LAVORO | Note |
|------|-----------------------|--------------------|---|
| 1 | FUNZIONARIO | full time | legata a assunzione funzionario assistente sociale 2023 |
| 1 | FUNZIONARIO | full time | legata a eventuale assunzione funzionario tecnico 2023 |
| | | | Procedura di progressione verticale ordinaria con rispetto del 50% accesso dall'esterno |

ALLEGATO C

| DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA 31/12/2022 | | | | | | | | | PROGRAMMA ASSUNZIONALE 2023 - 2025 | | | | NOTE | NUOVA DOTAZIONE ORGANICA | | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| CAT | F.T. | P.T. 83,33% | P.T. 66,67% | P.T. 50% | P.T. 33,33% | TOT F.T. | TOT P.T. | TOTALE | F.T. | P.T. 83,33% | PROGRESSIONI VERTICALI - F.T. | P.T. 50% | | F.T. | P.T. 83,33% | P.T. 66,67% | P.T. 50% | TOT F.T. | TOT P.T. | TOTALE |
| D | 11 | 1* | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 | 1 | 1***** | 2 | 0 | ****previsto passaggio da part-time a full time di: n.4 istruttori n.2 operatori esperti(ex B3) n.1 operatore esperto(ex B1) *****previsto passaggio da 50% a 83,33% di n.1 funzionario tecnico | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 |
| C | 16 | 4** | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 21 | 4**** | 0 | 0 | 3 | | 16 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 20 |
| B3 | 0 | 2*** | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2**** | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| B | 3 | 2*** | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1**** | 0 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| TOT | 30 | 10 | 2 | 4 | 0 | 30 | 15 | 45 | 8 | 0 | 0 | 3 | | 33 | 4 | 2 | 6 | 33 | 12 | 45 |

* incremento orario da 33,33% a 83,33% con delibera n. 159 159 del 28.10.22

** incremento orario da 50% a 83,33% co con delibera n. 159 del 28.10.22 e 181 del 24.11.22

*** incremento orario da 66,67% a 83,33% con delibera n. 159 del 28.10.22 di n.2 ex B3 e n. 1 ex B1

**ALLEGATO C1
COSTO POTENZIALE DELLA DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA**

| | AREA | NOMINATIVO | MATRICOLA | PROFILO PROFESSIONALE | Posti Vacanti | NUOVA DOTAZIONE ORGANICA | | | | | | TOTALE | Tabellare + 13 ^A | Indennità di Comparto | indennità di vacanza contrattuale | Totale | CPDEL (23,80%) | INADEL (2,88%) | TOTALE | |
|----|-------------|----------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | FT | PT 83,33% | PT 75% | PT 69,44% | PT 66,67% | PT 50% | | | | | | | | | PT 33,33% |
| 1 | funzionario | Longo C. | 297 | Avvocato | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 29.966,42 | € 622,80 | € 138,24 | € 30.727,46 | € 7.313,14 | € 867,01 | € 38.907,61 | |
| 2 | funzionario | Santantonio D. | 295 | Comandante P.L. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 29.966,42 | € 622,80 | € 138,24 | € 30.727,46 | € 7.313,14 | € 867,01 | € 38.907,61 | |
| 3 | funzionario | Baglivo A. | 89 | funzionario dei servizi amm. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 25.156,38 | € 622,80 | € 116,04 | € 25.895,22 | € 6.163,06 | € 727,85 | € 32.786,13 | |
| 4 | funzionario | Erminio Paola | 296 | funzionario dei servizi amm. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 26.352,97 | € 622,80 | € 116,04 | € 27.091,81 | € 6.447,85 | € 762,31 | € 34.301,97 | |
| 5 | funzionario | Troisi A. | 401 | Assistente Sociale | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 28.776,64 | € 622,80 | € 121,56 | € 29.521,00 | € 7.026,00 | € 832,27 | € 37.379,27 | |
| 6 | funzionario | - | - | Funzionario Ragioneria | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 25.156,38 | € 622,80 | € 116,04 | € 25.895,22 | € 6.163,06 | € 727,85 | € 32.786,13 | |
| 7 | funzionario | - | - | Funzionario Uff. personale | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 25.156,38 | € 622,80 | € 116,04 | € 25.895,22 | € 6.163,06 | € 727,85 | € 32.786,13 | |
| 8 | funzionario | Manco G. | 210 | ingegnere | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 29.966,42 | € 622,80 | € 138,24 | € 30.727,46 | € 7.313,14 | € 867,01 | € 38.907,61 | |
| 9 | funzionario | Liviello L. | 290 | funzionario tecnico | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 29.967,75 | € 622,80 | € 154,20 | € 30.744,75 | € 7.317,25 | € 867,51 | € 38.929,51 | |
| 10 | funzionario | Chetta S. | 149 | Funzionario Tecnico (2) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | € 20.962,81 | € 518,88 | € 96,72 | € 21.578,41 | € 5.135,66 | € 606,51 | € 27.320,58 | |
| 11 | funzionario | Trane F. | 81 | Funz.servizi economico-finanziari | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | € 20.962,81 | € 518,88 | € 96,72 | € 21.578,41 | € 5.135,66 | € 606,51 | € 27.320,58 | |
| 12 | funzionario | - | - | Funzionario Tecnico (3) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 25.156,38 | € 622,80 | € 116,04 | € 25.895,22 | € 6.163,06 | € 727,85 | € 32.786,13 | |
| 13 | funzionario | - | - | Assistente Sociale (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 25.156,38 | € 622,80 | € 116,04 | € 25.895,22 | € 6.163,06 | € 727,85 | € 32.786,13 | |
| 14 | funzionario | - | - | Funzionario vigilanza (3) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 25.156,38 | € 622,80 | € 116,04 | € 25.895,22 | € 6.163,06 | € 727,85 | € 32.786,13 | |
| | | | | | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | € 367.860,52 | € 8.511,36 | € 1.696,20 | € 378.068,08 | € 89.980,20 | € 10.643,23 | € 478.691,51 |

- (1) prevista nuova assunzione a carico F.S.C. 2023 sviluppo servizi sociali comuni
(2) o incremento orario da 18 a 30 settimanali
(3) Progressione verticale speciale

COSTO POTENZIALE DELLA DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA

| | AREA | NOMINATIVO | MATRICOLA | PROFILO PROFESSIONALE | Posti Vacanti | NUOVA DOTAZIONE ORGANICA | | | | | | TOTALE | Tabellare + 13 ^A | Indennità di Comparto | Indennità di vacanza contrattuale | Totale | CPDEL (23,80%) | INADEL (2,88%) | TOTALE |
|----|------------|------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | | FT | PT 83,33% | PT 75% | PT 69,44% | PT 66,67% | PT 50% | | | | | | | | |
| 1 | istruttore | Santantonio M.R. | 2013 | Istruttore servizi amministrativi | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 23.184,52 | € 549,60 | € 106,92 | € 23.841,04 | € 5.674,17 | € 670,79 | € 30.186,00 |
| 2 | istruttore | Protopapa E. | 2007 | Istruttore servizi amministrativi* | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 23.184,52 | € 549,60 | € 106,92 | € 23.841,04 | € 5.674,17 | € 670,79 | € 30.186,00 |
| 3 | istruttore | Manzo C. | 2008 | Istruttore servizi amministrativi* | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 23.184,52 | € 549,60 | € 106,92 | € 23.841,04 | € 5.674,17 | € 670,79 | € 30.186,00 |
| 4 | istruttore | Rizzo E. | 2006 | Istruttore servizi amministrativi* | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 23.184,52 | € 549,60 | € 106,92 | € 23.841,04 | € 5.674,17 | € 670,79 | € 30.186,00 |
| 5 | istruttore | Fasano M. | 80 | Istruttore servizi amministrativi* | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 23.184,52 | € 549,60 | € 106,92 | € 23.841,04 | € 5.674,17 | € 670,79 | € 30.186,00 |
| 6 | istruttore | Milone A.R. | 254 | Istruttore servizi amministrativi | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 24.351,62 | € 549,60 | € 112,32 | € 25.013,54 | € 5.953,22 | € 704,56 | € 31.671,32 |
| 7 | istruttore | Bove L. | 400 | Istruttore servizi econ.-finanziari | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 24.351,62 | € 549,60 | € 112,32 | € 25.013,54 | € 5.953,22 | € 704,56 | € 31.671,32 |
| 8 | istruttore | Cozzolino A. | 194 | Istruttore Tecnico/Geometra | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 23.719,14 | € 549,60 | € 110,40 | € 24.379,14 | € 5.802,24 | € 686,29 | € 30.867,67 |
| 9 | istruttore | Moncillo I. | 2011 | istruttore tecnico-geometra | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | € 11.592,26 | € 274,80 | € 53,52 | € 11.920,58 | € 2.837,10 | € 335,40 | € 15.093,08 |
| 10 | istruttore | Guarino L. | 291 | Agente P.L. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 26.719,85 | € 549,60 | € 123,24 | € 27.392,69 | € 6.519,46 | € 773,08 | € 34.685,23 |
| 11 | istruttore | Greco A. | 286 | Agente P.L. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 23.719,14 | € 549,60 | € 110,40 | € 24.379,14 | € 5.802,24 | € 686,29 | € 30.867,67 |
| 12 | istruttore | Gionna P. | 281 | Agente P.L. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 23.719,14 | € 549,60 | € 110,40 | € 24.379,14 | € 5.802,24 | € 686,29 | € 30.867,67 |
| 13 | istruttore | Minonne M. | 292 | Agente P.L. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 23.719,14 | € 549,60 | € 110,40 | € 24.379,14 | € 5.802,24 | € 686,29 | € 30.867,67 |
| 14 | istruttore | - | - | Agente P.L.** | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | € 11.592,26 | € 274,80 | € 53,52 | € 11.920,58 | € 2.837,10 | € 335,40 | € 15.093,08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|-------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 15 | istruttore | - | Agente P.L. ** | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | € 11.592,26 | € 274,80 | € 53,52 | € 11.920,58 | € 2.837,10 | € 335,40 | € 15.093,08 |
| 16 | istruttore | - | Istruttore servizi socio-assist.*** | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | € 11.592,26 | € 274,80 | € 53,52 | € 11.920,58 | € 2.837,10 | € 335,40 | € 15.093,08 |
| 17 | istruttore | - | Istruttore servizi econ.-finanziari | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | € 23.184,52 | € 549,60 | € 106,92 | € 23.841,04 | € 5.674,17 | € 670,79 | € 30.186,00 |
| 18 | istruttore | - | istruttore servizi amministrativi | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | € 23.184,52 | € 549,60 | € 106,92 | € 23.841,04 | € 5.674,17 | € 670,79 | € 30.186,00 |
| 19 | istruttore | - | istruttore servizi amministrativi | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | € 23.184,52 | € 549,60 | € 106,92 | € 23.841,04 | € 5.674,17 | € 670,79 | € 30.186,00 |
| 20 | istruttore | - | Istruttore servizi amministrativi | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | € 23.184,52 | € 549,60 | € 106,92 | € 23.841,04 | € 5.674,17 | € 670,79 | € 30.186,00 |
| | | | | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | € 425.329,37 | € 9.892,80 | € 1.965,84 | € 437.188,01 | € 104.050,79 | € 12.306,10 | € 553.544,90 |

*previsti incrementi orario da 30 a 36 ore settimanali

**assunzioni previste a 18 ore settimanali

*** assunzione a 18 ore settimanali a carico F.S.C. 2023 sviluppo servizi sociali comuni

COSTO POTENZIALE DELLA DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA

| | AREA exB3 | NOMINATIVO | MATRICOLA | PROFILO PROFESSIONALE | POSTI VACANTI | NUOVA DOTAZIONE ORGANICA | | | | | | TOTALE | Tabellare + 13 ^A | Indennità di Comparto | indennità di vacanza contrattuale | Totale | CPDEL (23,80%) | INADEL (2,88%) | TOTALE |
|---|------------|------------|-----------|------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | FT | PT 83,33% | PT 75% | PT 69,44% | PT 66,67% | PT 50% | | | | | | | | |
| 1 | op-esperto | Corrado R. | 262 | Autista Scuolabus-messo * | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 21.753,98 | € 471,72 | € 100,32 | € 22.326,02 | € 5.313,59 | € 629,40 | € 28.269,02 |
| 2 | op-esperto | Rainò A. | 270 | Autista Scuolabus-messo * | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 21.753,98 | € 471,72 | € 100,32 | € 22.326,02 | € 5.313,59 | € 629,40 | € 28.269,02 |
| 3 | op.esperto | Russo A. | 273 | servizi ausiliari e supporto | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | € 10.876,99 | € 235,86 | € 50,16 | € 11.163,01 | € 2.656,80 | € 314,70 | € 14.134,51 |
| | | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | € 54.384,95 | € 1.179,30 | € 250,80 | € 55.815,05 | € 13.283,98 | € 1.573,51 | € 70.672,54 |

* previsto incremento orario da 30 a 36 ore settimanali

| | AREA | NOMINATIVO | MATRICOLA | PROFILO PROFESSIONALE | POSTI VACANTI | NUOVA DOTAZIONE ORGANICA | | | | | | TOTALE | Tabellare + 13 ^A | Indennità di Comparto | indennità di vacanza contrattuale | Totale | CPDEL (23,80%) | INADEL (2,88%) | TOTALE | |
|---|------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | FT | PT 83,33% | PT 75% | PT 69,44% | PT 66,67% | PT 50% | | | | | | | | | PT 33,33% |
| 1 | op-esperto | Bruno A. | 4 | Centralinista | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 24.182,56 | € 471,72 | € 111,60 | € 24.765,88 | € 5.894,28 | € 699,67 | € 31.359,83 | |
| 2 | op-esperto | D'aprile P. | 243 | dei servizi ausiliari e di supporto | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 23.664,72 | € 471,72 | € 109,20 | € 24.245,64 | € 5.770,46 | € 684,69 | € 30.700,79 | |
| 3 | op-esperto | | | vacante | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | € 17.280,26 | € 314,52 | € 88,92 | € 17.683,70 | € 4.208,72 | € 500,23 | € 22.392,65 | |
| 4 | op-esperto | | | vacante | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | € 17.280,26 | € 314,52 | € 88,92 | € 17.683,70 | € 4.208,72 | € 500,23 | € 22.392,65 | |
| 5 | op-esperto | Venuti A. | 181 | dei servizi ausiliari e di supporto* | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | € 20.620,72 | € 471,72 | € 95,16 | € 21.187,60 | € 5.042,65 | € 596,62 | € 26.826,87 | |
| 6 | op-esperto | Spennato S. | 158 | esperto tecnico manutentivo | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | € 13.747,83 | € 314,50 | € 63,48 | € 14.125,81 | € 3.361,94 | € 397,77 | € 17.885,52 | |
| 7 | op-esperto | Corsano R. | 124 | esperto tecnico manutentivo | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | € 13.747,83 | € 314,50 | € 63,48 | € 14.125,81 | € 3.361,94 | € 397,77 | € 17.885,52 | |
| 8 | op-esperto | Manco L. | 276 | esperto tecnico manutentivo | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | € 10.310,35 | € 235,86 | € 47,64 | € 10.593,85 | € 2.521,34 | € 298,31 | € 13.413,50 | |
| | | | | | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | € 140.834,53 | € 2.909,06 | € 668,40 | € 144.411,99 | € 34.370,05 | € 4.075,28 | € 182.857,33 |

* previsto incremento orario da 30 a 36 ore settimanali

| | Tabellare + 13 ^A | Indennità di Comparto | indennità di vacanza contrattuale | Totale | CPDEL (23,80%) | INADEL (2,88%) | TOTALE |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTALE COSTO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA | € 988.409,37 | € 22.492,52 | € 4.581,24 | € 1.015.483,13 | € 241.685,02 | € 28.598,13 | € 1.285.766,28 |

ALLEGATO D

| PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE TRIENNIO 2023-2025 | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020 | | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2024 |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE) | 1.335.001,67 € | 1.412.001,67 € | 1.449.001,67 € |
| U.1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 1.035.768,61 € | 1.095.268,61 € | 1.128.268,61 € |
| U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 1.035.768,61 € | 1.095.268,61 € | 1.128.268,61 € |
| U.1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | |
| U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 874.958,69 € | 951.268,61 € | 964.268,61 € |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 34.000,00 € |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 142.500,00 € | 130.000,00 € | 130.000,00 € |
| U.1.01.01.01.005 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato | | | |
| U.1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 4.309,92 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U.1.01.01.01.007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | | | |
| U.1.01.01.01.008 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U.1.01.01.01.009 | Assegni di ricerca | | | |
| U.1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U.1.01.01.02.001 | Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale | | | |
| U.1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U.1.01.01.02.003 | Altre spese per il personale n.a.c. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U.1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 299.233,07 € | 316.733,07 € | 320.733,07 € |
| U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 299.233,07 € | 316.733,07 € | 320.733,07 € |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 299.233,07 € | 316.733,07 € | 320.733,07 € |
| U.1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | | | |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U.1.01.02.01.004 | Altri contributi sociali effettivi n.a.c. | | | |
| U.1.01.02.02.000 | Altri contributi sociali | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U.1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U.1.01.02.02.002 | Equo indennizzo | | | |
| U.1.01.02.02.003 | Accantonamento di fine rapporto - quota annuale | | | |
| U.1.01.02.02.004 | Oneri per il personale in quiescenza | | | |
| U.1.01.02.02.005 | Arretrati per oneri per il personale in quiescenza | | | |
| U.1.01.02.02.006 | Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso | | | |
| U.1.01.02.02.999 | Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c. | | | |
| U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | | | |
| U.1.03.02.12.002 | Quota LSU in carico all'ente | | | |
| U.1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | | | |
| U.1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | | | |
| | TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020 | 1.335.001,67 € | 1.412.001,67 € | 1.449.001,67 € |
| ECCEZIONE 1 | Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria, convenzione responsabile finanziario e conv urbanistica | 102.262,94 € | 105.197,79 € | 105.197,79 € |
| ECCEZIONE 2 | Rimborso convenzioni in uscita, spese eterofinanziate | 123.547,70 | 120.491,28 | 120.491,28 |
| | TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO | 1.313.716,91 € | 1.396.708,18 € | 1.433.708,18 € |
| | Limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020, aggiornato al rendiconto 2022 | 1.787.213,20 € | 1.787.213,20 € | 1.787.213,20 € |

ALLEGATO E

Calcolo riguardante il contenimento della spesa di personale anno in corso (comprensiva delle assunzioni proposte) rispetto al valore medio del triennio 2011–2012–2013 (art. 1 comma 557 e ss. L. n. 296/2006).

| Descrizione | Media triennio 2011-2013 | Spesa anno 2023 | Spesa anno 2024 | Spesa anno 2025 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese macroaggregato 101 | 1.646.814,28 | 1.335.001,67 | 1.412.001,67 | 1.449.001,67 |
| Altre spese personale macroaggregato 3/9/10 | 2.500,00 | 108.949,58 | 111.879,83 | 111.879,83 |
| Irap- macroaggregato 102 | 99.688,06 | 69.372,41 | 73.373,66 | 75.296,34 |
| Totale spese di personale (A) | 1.749.002,34 | 1.513.323,67 | 1.597.255,16 | 1.636.177,84 |
| (-) componenti escluse (B) | 210.716,44 | 254.828,39 | 239.124,23 | 239.483,54 |
| (-) Assunzioni tempo indeterminato deroga art. 7 dm 17/3/2020 | | 180.018,23 | 210.635,36 | 210.635,36 |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spesa | 1.538.285,90 | 1.078.477,05 | 1.147.495,57 | 1.186.058,94 |